

Sogni di laurea e pubblicità ingannevole

Cesare Vaccà

L'esame delle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relative alla pubblicità ingannevole dei corsi di studio universitari fa emergere la sconcertante attività dei sedicenti atenei che indisturbatamente commercializzano ogni sorta di titolo di studio.

Titoli e sogni

Un delicato film di Ermanno Olmi del 1971¹ mostra debolezze e ambizioni di chi, per potersi fregiare di un titolo nobiliare, commissiona quelle ricerche araldiche che immancabilmente rintracciano per tutti quarti di nobiltà sugellati dal cartiglio con il blasone di famiglia.

Il paese di oggi ha ben poco in comune con quello di allora: ascendenze di sangue blu magari risalenti alla partecipazione degli avi a qualche crociata o, nel caso di minori disponibilità economiche, almeno un cavalierato o un titolo di commendatore, non rappresentano più una diffusa aspirazione degli italiani, poiché di altri titoli è più ambito fregiarsi.

Il protagonista del film, truffatore di buoni sentimenti a suo modo gratificato dal vendere ad altri la felicità della "riscoperta" di un blasone che solo l'oblio del tempo faceva sì che non fosse noto ai discendenti e con cura lo miniava su pergamena, nell'Italia odierna meglio farebbe a rilasciare lauree e altri titoli accademici.

Questo emerge dall'analisi delle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di pubblicità universitaria ingannevole, che rivela una situazione inquietante da molti punti di vista.²

Innanzitutto il gran numero delle decisioni, oltre cento dal 1993 a oggi, sembrerebbe testimoniare una radicata propensione del mondo universitario alla menzogna, ma la lettura dei provvedimenti evidenzia che il fenomeno è, a un tempo, meno sconcertante, ma forse più grave.

Meno sconcertante perché non riguarda, se non in casi assai rari e marginali, università "vere"; più grave perché porta alla luce un mondo sommerso nel quale opera - pressoché indisturbato - un gran numero di "università" che non è fuori luogo definire fittizie.

¹ Durante l'estate, regia e sceneggiatura di Ermanno Olmi, co-sceneggiatura di Fortunato Pasqualino.

² Le distorsioni del sistema universitario italiano certamente agevolano l'attività degli operatori borderline: con

ricchezza di dettagliata documentazione sulle patologie, F. Froio, *Le mani sull'università. Cronache di un'istituzione in crisi*, Editori Riuniti, Roma, 1996; R. Simone, *L'università dei tre tradimenti*, Laterza, Bari, 1994.

In un settore ove il valore legale della laurea³ accomuna alcune fra le più antiche università e improbabili atenei telematici, la pubblicità è in crescita esponenziale, quale effetto della riforma che, introducendo l'articolazione degli studi universitari distribuita sul triennio cui fa seguito il biennio di specializzazione, ha inflazionato il mercato di corsi in aspra competizione fra loro, strillati dalle pagine di quotidiani e periodici, radio pubbliche e private, affissioni murali e nei mezzi di trasporto collettivo, Internet. Le campagne sono volte a comunicare alle potenziali matricole un'offerta formativa apparentemente molto variegata, ricorrendo assai più alle "classiche" leve del marketing volte a persuadere mediante suggestive tecniche evocative dell'immagine dell'ateneo, piuttosto che sull'informazione circa i contenuti e le reali prospettive occupazionali dischiuse dai corsi offerti.

Spesso, poi, la comunicazione commerciale riguarda i "prodotti formativi" a maggior valore aggiunto, vale a dire i bienni di specializzazione e i *master*, anche nella - inedita - prospettiva di ampliamento del bacino di utenza delle sedi universitarie, da tempo non più circoscritto al solo ambito locale: in questa prospettiva, Internet indubbiamente assolve un ruolo particolare nel far assaporare ai giovani l'ambiente degli atenei mediante suggestivi itinerari iconografici.

Il tenore dei comunicati commerciali che si prefiggono di "catturare" le iscrizioni ai corsi universitari offerti dagli atenei pubblici e privati "riconosciuti" non brilla, generalmente, per originalità creativa, e ancor più di rado, come si è detto, può considerarsi soddisfacente sotto il profilo di un'adeguata informazione: il contenuto evocativo, spesso subdolamente associato alla prospettiva dei successi professionali che saranno conseguiti al termine dei cicli di studi, è senza dubbio criticabile dal punto di vista dello stile e, sebbene non possa qualificarsi secondo i canoni dell'ingannevolezza, contribuisce nondimeno a creare i presupposti della opacità di un mercato entro il quale trovano facili spazi spregiudicati operatori.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la pubblicità ingannevole

Le competenze dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relative alla pubblicità ingannevole, come è noto, hanno origine nel D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, che ha recepito la Direttiva n. 84/450, attribuendo all'Autorità stessa il compito di sanzionare *«qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento*

³ Il tema è approfondito, anche nella prospettiva della disciplina costituzionale e di quella penale, da G. Stolfi, La protezione del valore legale dei titoli di studio, *Doc Cimea* n. 126, settembre 2006, le cui considerazioni

attinenti il ruolo assolto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contrastare la pubblicità ingannevole degli atenei fittizi non sempre appaiono, tuttavia, condivisibili appieno.

economico»;⁴ l'Autorità, riscontrando la natura ingannevole di un comunicato, poteva, quindi, disporre la cessazione della sua diffusione con l'eventuale sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento adottato.⁵

Solo con l'art. 1 della Legge 6 aprile 2005, n. 49⁶ è stato conferito all'Autorità il potere di sanzionare anche sul piano pecuniario la pubblicità ingannevole e, riscontrando l'ingannevolezza dei comunicati commerciali «con la decisione che accoglie il ricorso [...] dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. [...] in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro».

Pur non trattandosi di strumenti la cui efficacia dissuasiva risulti paragonabile a quelli dei quali l'Autorità stessa dispone con attinenza ai comportamenti lesivi della concorrenza, la cui sanzione amministrativa può giungere fino al 10% del fatturato realizzato dagli operatori nell'ultimo esercizio chiuso antecedentemente alla notificazione della diffida,⁷ nondimeno è un passo avanti rispetto al mero divieto di ulteriore diffusione dei comunicati ingannevoli.

Le decisioni relative alla ingannevolezza dei comunicati "universitari"

La comunicazione commerciale indirizzata sia a chi intende conseguire un titolo per accedere al mondo del lavoro, sia a coloro i quali si propongono di qualificare diversamente la propria attività è riposta su terminologie attinenti le caratteristiche delle prestazioni che, nella decodifica del messaggio, assumono un ruolo essenziale nel condizionare i potenziali interessati, siano essi attratti dalla prospettiva di un "valido" titolo di studio o, viceversa, siano consapevoli di acquistare un attestato che consenta di fregiarsi, a qualsiasi costo, dell'agognato titolo di "dott."⁸: si collega, del resto, a quest'ultimo *target* il commercio di lauree onorifiche anch'esso ricorrente nelle decisioni dell'Autorità Garante.

Abusano del titolo di "università", espresso di regola in italiano, ma a volte anche in inglese o in latino, iniziative che abbracciano ogni ramo del sapere, dal settore aziendalistico a quello sanitario, non senza amene digressioni nei campi dell'esoterismo e della parapsicologia.

⁴ Art. 2, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, oggi art. 20, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

⁵ Art. 7, sesto comma, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, oggi art. 26, commi sesto e settimo D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

⁶ Recante Modifiche all'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

⁷ Art. 15, L. 10 ottobre 1990, n. 287.

⁸ Non si è ritenuto, invece, di soffermarsi sui soggetti che offrono servizi di preparazione agli esami universitari, quali il CEPU e la sua progenie, dei quali peraltro ricorrentemente l'Autorità Garante si occupa, in quanto settore tendenzialmente estraneo a quello universitario vero e proprio che si è scelto di considerare; la pubblicità ingannevole di CEPU è stata sanzionata da: Procedimento PI 2383, Consorzio CEPU, Decisione n. 7324 del 24 giugno 1999; Procedimento PI 3063, CEPU, Decisione n. 9209 dell'8 febbraio 2001; Procedimento PI 4161, CEPU, Decisione n. 12486 del 2 ottobre 2003.

Siffatta pubblicità presenta spesso il sedicente ateneo quale sede italiana di uno estero, o come partner di università straniera - non di rado con sedi in paesi improbabili - sì che risulterebbe possibile il rilascio di titoli riconosciuti o riconoscibili in Italia, circostanza questa sistematicamente smentita dal Ministero dell'Università e della Ricerca il quale, peraltro, non appare particolarmente motivato ad intraprendere le strade che l'ordinamento, specie penale, offre per la salvaguardia dell'istituzione universitaria.

L'ingannevolezza, inoltre, è sempre riposta sull'adozione dell'intero repertorio della terminologia propria della sfera universitaria: oltre al termine "università", anche "facoltà", "laurea", "master", "rettore", "senato accademico", ricorrono nella gran parte dei comunicati, rafforzando così nei destinatari il convincimento di trovarsi di fronte a una reale istituzione accademica.

Come puntualmente rilevato nelle decisioni, non si tratta di termini genericamente e liberamente utilizzabili, ma - come si dirà più avanti - il cui uso è riservato alle università pubbliche e a quelle private che, al termine di un procedimento rigidamente disciplinato, con decreto ministeriale siano state riconosciute idonee a rilasciare titoli aventi valore legale.

Balzano agli occhi, inoltre, tre dati significativi: innanzitutto i messaggi "universitari" ingannevoli non hanno avuto alcuna flessione in seguito all'adozione della sanzione amministrativa introdotta dalla L. 6 aprile 2005, n. 49, ma - al contrario - proprio negli ultimi anni si rileva il loro incremento; in secondo luogo, radicata è la propensione dell'Autorità a mantenersi ai livelli minimi nella determinazione della sanzione stessa; infine, e ciò potrebbe rappresentare una conseguenza dell'esiguità delle sanzioni applicate, non trascurabile è il tasso di recidiva dei soggetti che, già sanzionati, reiterano imperterriti i loro comportamenti.

Più volte, infatti, i medesimi soggetti incorrono nella sanzione proseguendo la diffusione di eguali, o analoghe, comunicazioni ingannevoli, incuranti dell'aggravio delle sanzioni amministrative per l'inottemperanza ai provvedimenti dell'Autorità.

Con un paio di eccezioni,⁹ nessuna delle sedicenti università i cui comunicati hanno costituito oggetto di giudizio ha conseguito l'accreditamento, nonostante spesso ricorra l'affermazione (falsa) "in attesa di riconoscimento" e che, in taluni casi, siano addirittura indicati gli estremi di inesistenti decreti di riconoscimento.

Non è, quindi, fuori luogo affermare che la comunicazione commerciale ingannevole rappresenti la sola parte emersa dell'*iceberg* dei falsi istituti universitari i cui promotori, sebbene incorrano in numerosi reati, non risultano essere perseguiti.

⁹ Si tratta dell'Università Europea degli Studi Franco Ranieri di Villa San Giovanni (rc), protagonista della complessa vicenda, che ha avuto anche un'ampia eco giornalistica, caratterizzata dalla revoca dello stesso decreto ministeriale di riconoscimento; Procedimento PI

4595, Decisione n. 13908 del 22 dicembre 2004; Procedimento PI 4595B, Decisione n. 15165 del 1° febbraio 2006. Inoltre, dell'Università Telematica Guglielmo Marconi, Procedimento PI 4387, Università Telematica Guglielmo Marconi, Decisione n. 13631 del 30 settembre 2004.

La disciplina universitaria

La denominazione “università” è riservata, secondo l’articolo 10, primo comma, del D.Lgs. 1° ottobre 1973, n. 580,¹⁰ alle università statali e a quelle non statali riconosciute.¹¹

I titoli universitari, a loro volta, sono solo quelli individuati dalla L. 13 marzo 1958, n. 262,¹² il cui art. 1 dispone che «*le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge*»¹³ dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale.¹⁴

Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270¹⁵ definisce i titoli di studio rilasciati dalle università: si tratta di laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca;¹⁶ il medesimo decreto consente, inoltre, che le università attivino, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di *master* universitari di primo o di secondo livello.¹⁷

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, è più volte incongruamente richiamato nei comunicati commerciali delle sedicenti “università”: la direttiva riguarda, però, il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che comportino una formazione della durata minima di tre anni e abilitino a una professione.

La norma non riguarda, pertanto, il riconoscimento dei titoli accademici, bensì quello delle sole professioni correlate al titolo stesso, il cui riconoscimento, peraltro, non è automatico e generalizzato, in quanto ogni singolo interessato deve presentare domanda al ministero competente.¹⁸

L’apertura in Italia di sedi secondarie è, invece, consentita alle sole università estere che, nel Paese d’origine, siano costituite quali enti senza fini di lucro e

¹⁰ Misure urgenti per l’Università, convertito con modificazioni nella L. 30 novembre 1973, n. 766.

¹¹ Dispone, infatti, la norma richiamata, che «le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge».

¹² Conferimento e uso di titoli accademici, professionali e simili; si veda anche l’articolo 1 della L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

¹³ Il TAR Lazio, sentenza 1° dicembre 2004, n. 14655, ha sottolineato che i termini “università”, “ateneo”, “politecnico”, “istituto d’istruzione universitaria”, «oltre a essere giuridicamente pregnanti, sono anche carichi di indiscutibili valenze storico-culturali, intimamente connessi come sono a enti e istituzioni che da tempo caratterizzano, sul piano non solo culturale la vita e la società italiana. Il termine “università” possiede una

forza evocativa sua propria».

¹⁴ Art. 2 L. 13 marzo 1958, n. 262, e art. 1, alinea 1 e 2 R. d. 31 dicembre 1933, n. 1592, Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore.

¹⁵ Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

¹⁶ Art. 3, primo comma.

¹⁷ Art. 3, nono comma.

¹⁸ Per la valutazione dei titoli e dell’eventuale attività professionale, il ministero competente indice una conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti degli ordini professionali e degli altri ministeri, tra i quali il Ministero dell’Università e della Ricerca. Il riconoscimento è deciso caso per caso, valutando altresì la formazione e l’istituzione universitaria presso la quale essa si è svolta; in sede di conferenza di servizi sono considerati esclusivamente i percorsi formativi effettuati in istituzioni ufficialmente riconosciute equivalenti per livello di formazione.

impartiscano presso la filiale italiana esclusivamente corsi già istituiti presso la propria sede centrale a studenti iscritti presso la sede stessa: la relativa disciplina è formulata dall'art. 2 della L. 14 gennaio 1999, n. 4 e dalla Direttiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 23 maggio 2000.

Merita, infine, ricordare che in relazione a strumentali "collaborazioni" internazionali, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con la Circolare del 29 marzo 1999 ha recepito la nota n. 442 del 30 aprile 1997 del Ministero degli Affari Esteri, ove si esprime il parere che «una convenzione di tipo privatistico per la quale un'università estera, sia pure statale, affidi lo svolgimento di corsi universitari ad un'istituzione privata italiana che non sia abilitata, in base alla normativa interna, alla organizzazione e gestione della formazione universitaria, non può avere alcuna efficacia giuridica nel nostro ordinamento. Solo nell'ambito di collaborazioni "interuniversitarie" sono ipotizzabili corsi integrati di studio con titoli finali aventi valore nei due paesi di rispettiva appartenenza delle Università partners»: la circolare raccomanda pertanto di attenersi a queste indicazioni, rammentando, inoltre, che il riconoscimento dei titoli conseguiti presso università estere è ammesso caso per caso e «semprechè trattasi di titoli conseguiti in Università o Istituti superiori esteri di maggior fama».

Uno sguardo ai comunicati ingannevoli

Una selezione dei contenuti dei comunicati esaminati dall'Autorità Garante rende con immediatezza l'idea del tenore delle mistificazioni, consentendo anche di individuare con discreta approssimazione il *target* cui la pubblicità si indirizza. Per valutare appieno il fenomeno sarebbe utile conoscere il volume d'affari di siffatti operatori, ricerca che potrebbe essere condotta mediante visure camerali relative alle società, di regola S.n.c. e S.r.l., alle quali fanno capo i sedicenti atenei.

La possibilità di conseguire una "laurea *honoris causa*" o un *master doctorate* è pubblicizzata da una sedicente University of USA¹⁹ la quale, con fantasiosa difesa, ha l'ardire di sostenere nel corso del procedimento che la mancanza dell'avvertenza «i titoli rilasciati dalle università americane non sono equipollenti ai titoli italiani», è un errore unicamente imputabile alla circostanza - secondo quanto asserito dal promotore nel corso del procedimento - della impossibilità riscontrata dallo stesso di visionare le bozze del comunicato prima della diffusione.²⁰

La medesima University of USA²¹ a distanza di quattro anni si ripropone quale "università innovativa" e, in modo alquanto oscuro, proclama che «in qualità di Università Innovativa, i programmi di qualifica sono stati sviluppati tenendo presente il livello di cultura e le esperienze di vita e professionali dei candidati, equiparando il tutto a una corrispondente qualifica universitaria».

¹⁹ Che, a onta della denominazione, risulta far capo a Net Italy di Pignatelli Aldo & C. S.n.c. con sede in Ostuni.

²⁰ Procedimento PI 4004, University of USA, Decisione

n. 12057 del 29 maggio 2003.

²¹ Procedimento PI 5057, Uniusa, Decisione n. 15706 del 19 luglio 2007.

Ambiguamente dichiara, poi, di rilasciare lauree «ad honorem *prive di valore accademico o amministrativo, che rappresentano un titolo di grande prestigio, un riconoscimento dei meriti di validi individui, un effigie di Dottore a pieno titolo. Questo prestigioso titolo onorifico non è equipollente alla Laurea Italiana, ma utile per potersi fregiare a pieno merito del titolo di Doctor (Dr) con effetto giuridico valido in tutti i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, di cui l'Italia fa parte*».

Evoca il mondo universitario statunitense anche la University of Berkley,²² che palesemente fa leva sull'assonanza con la ben nota californiana Berkeley University, millantando una sede a Southfield, Michigan, ove peraltro risulta sconosciuta, e afferma «*Per valorizzare la tua immagine professionale, puoi richiedere il Doctorate Honoris Causa (dott.) rilasciato da Università americane o il Dottorato h.c. (dott.) rilasciato da Università italiane. Non occorre sostenere esami, né spostarsi all'estero. [...] Le Lauree Honoris Causa rappresentano comunque un ambitissimo titolo onorifico che dà prestigio personale, professionale, sociale a chi lo riceve. Tutti i documenti della Facoltà americana sono tradotti e asseverati da un tribunale italiano*».

Da rilevare che analogo comunicato già era stato censurato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria nel procedimento nei confronti della promotrice società Exit-Istituto per la Formazione Accademica e Professionale, ma - nonostante ciò - la pubblicità è serenamente proseguita.

Alla tentazione di millantare relazioni con il sistema universitario nordamericano non sfugge la United States University of Central Study di New York, con sede a Bologna,²³ che prospetta il conseguimento di una «*laurea honoris causa, titolo di dott. senza esami in sociologia, scienze politiche, economia e commercio, lettere, giurisprudenza e altre*».

La pubblicità precisa che l'«*università*» «*seleziona candidati, istruisce la pratica e cura l'invio della documentazione necessaria per richiedere il rilascio di una laurea honoris causa da una università americana, la United States University of Central Study di New York*» a un prezzo che varia dai cinque ai dodici milioni di lire, IVA esclusa.

Prospettive internazionali sono vantate anche dal Servizio studi universitari, indifferentemente denominato anche Centro studi universitari internazionali,²⁴ che si presenta chiarendo che «*non è un'università e pertanto non svolge corsi propri, non effettua esami e tanto meno rilascia diplomi. Tali compiti sono di esclusiva competenza delle università associate che sono le uniche abilitate a svolgere funzioni in campo accademico*»: dopo questo dignitoso esordio il comunicato precisa, tuttavia, che gli atenei tramite i quali l'istituzione opera sono una non meglio identificata Accademia Internazionale della Scienza e Cultura, nonché la libera Università dell'Accademia Internazionale di Architettura di Sofia, oltre ad «*alcune Università e Istituzioni situate nell'Unione europea, nei paesi a essa associati e in*

²² Procedimento PI 3843, University of Berkley - Exit, Decisione n. 11519 del 12 dicembre 2002.

²³ Procedimento PI 3163, Laurea Honoris Causa, Decisio-

ne n. 9492 del 4 maggio 2001.

²⁴ Procedimento PI 847, Servizio studi universitari, Decisione n. 4240 del 17 settembre 1996.

quelli dell'Europa Centrale e Meridionale e infine nel Continente Americano», vanificando così con queste nebulose affermazioni il non del tutto negativo esordio.

Ricorrono nuovamente gli Stati Uniti nella pubblicità di CE.S.U.S., Centro Studi Università Straniera Campus per la Calabria, il cui comunicato affianca la bandiera statunitense a quella comunitaria,²⁵ pubblicizzando «corsi di laurea per il conseguimento di una laurea di prestigio nell'ambito delle medicine non convenzionali», con il rilascio dei titoli di “laurea”, “laurea dottorale”, “dottorato di ricerca”, da parte del CE.S.U.S. medesimo e del collegato European Institute of Technology, con sede a San Marino, che - a sua volta - è presentato quale dipartimento della Clayton University, con sede nel Missouri.

La mistificazione prosegue con l'indicazione «Decreto ministeriale su www.gazzettaufficiale.it. Riconoscimento del titolo straniero. Qualsiasi cittadino in possesso di laurea di qualunque università del mondo può chiedere il riconoscimento del proprio titolo per l'accesso all'esercizio della professione» e con l'affermazione la “Legge 7 agosto 1990 n. 241 recita: gli esami della tesi finale del dottorato di laurea sostenuti in un dipartimento di un'Università USA (nel nostro caso c/o il dipartimento della Repubblica di San Marino), hanno lo stesso valore di quelli sostenuti presso la sede originale negli Stati Uniti d'America. Pertanto, il titolo accademico da noi rilasciato ha valore legale”.

Il richiamato European Institute of Technology con sede nella Repubblica di S. Marino²⁶ afferma che «oltre ad avere il Dipartimento di rappresentanza delle università americane, noi siamo in collaborazione con l'Università Statale di Oradea, con la Vasile Goldis di Arad e con altre università europee che riconoscono esami delle nostre università americane. [...] Inoltre i nostri ex studenti possono iscriversi al Registro dei Laureati esteri residenti nei Paesi del Consiglio d'Europa, con il tesserino e diploma di Membro Laureato recante la dicitura (Dottore o Ingegnere) in lingua italiana, ossia la lingua del nostro Paese».

Non senza un gioioso entusiasmo, la Nuova Università del Cinema e della Televisione,²⁷ propone invece corsi di regia, recitazione, regia televisiva e master di recitazione, doppiaggio e altri: «La più bella ed originale peculiarità della nostra Università è proprio quella di sviluppare il proprio didattico ricorrendo non a professori - nel significato tradizionale del termine - ma a professionisti [...] se riusciremo a far sì che presso la nostra Università avvenga questo incontro, si sviluppi questo dialogo, si realizzi questa conversazione ininterrotta, allora si avremo fondato davvero la scuola di cinema più bella del mondo».

Propone una Facoltà di teatro e cinema anche la Libera Università degli Studi di Formello, precisando di essere «in attesa del riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca»; nel sito web si fa, inoltre, riferimento al rilascio di “un diploma di qualifica professionale riconosciuto dalla Regione Lazio e valido in tutta l'Unione europea che, successivamente al riconoscimento, sarà ritenuto valevole ai fini del conseguimento della laurea triennale”.

²⁵ Procedimento PI 4859, Cesus Siderno e Colleferro, Decisione n. 14786 del 12 ottobre 2005.

²⁶ Procedimento PI 4879, European Institute of Techno-

logy, Decisione n. 15441 del 3 maggio 2006.

²⁷ Procedimento PI 5343 Nuova Università del Cinema e della Televisione, Decisione n. 16047 del 4 ottobre 2006.

Superfluo aggiungere che dalla decisione dell'Autorità si apprende che al Ministero «non risulta che la Libera Università di Formello abbia richiesto, ai sensi dell'Articolo 2 del D.P.R. 27.1.98, n. 25 il riconoscimento quale università autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale», così come la Regione Lazio “ha fatto presente di non aver conferito alcun riconoscimento ai corsi pubblicizzati dall'operatore”.

Ad altra Musa si indirizza UM S.r.l., Università della Musica,²⁸ che offre i suoi corsi rivolgendosi, in particolare, ai dipendenti della Regione Lazio e dell'ATAC. Come di consueto, il comunicato fa ampio ricorso ai termini “Facoltà”, “Libretto Personale Universitario”, “Corsi Universitari”, “Crediti formativi”, suscitando nei destinatari il convincimento che si tratti di un'università abilitata al rilascio di titoli con valore legale.

In questo caso la difesa, facendo un sconcertante ricorso ad argomentazioni di diritto industriale, ha l'ardire di sostenere che l'uso del termine “università” deve essere contestualizzato all'interno delle prerogative che le norme interne e internazionali riconoscono ai titolari dei marchi d'impresa nell'ambito del diritto di libera iniziativa economica costituzionalmente garantito e, poiché il marchio “UM Università della Musica” è registrato e rientra fra i titoli di proprietà industriale distintivi, deve concludersi che il termine “università” è usato solo in funzione di marchio, per contraddistinguere i servizi offerti e non già per qualificare il soggetto che effettua l'offerta formativa.

Sempre nel mondo dello spettacolo, l'Università Europea Telematica Mario Mazzucca²⁹ promuove «Master universitari e corsi di laurea Universitari ad Alta Specializzazione e Formazione», nonché i corsi di laurea in «Arti e Management dello Spettacolo, Gestione Aziendale, Management dello Sport», specificando che essa è «in attesa riconoscimento MIUR».

Ampiamente recidiva ESE, European School of Economics, che già riconosciuta responsabile di diffusione di comunicati ingannevoli nel 2000,³⁰ prosegue³¹ definendosi «L'Università che hai sempre sognato», i cui “corsi di laurea” hanno «valore legale conferito da Nottingham Trent University (UK) ammesso al riconoscimento in Italia a norma dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 115/92».

Conseguentemente «le lauree conseguite presso la ESE sono riconosciute in Italia e worldwide; la ESE offre tre corsi di Laurea quadriennali riconosciuti in Italia e in tutti i paesi d'Europa».

È ancora la European School of Economics³² protagonista di uno sconcertante episodio congiuntamente alla Rai: nella puntata della trasmissione televisiva “Dom&Nika In” trasmessa il 16 settembre 2001 da Rai Uno, l'intervista condotta da Antonella Clerici a Stefano D'Anna, sedicente rettore, nonché l'intervento di numerosi ospiti hanno infatti speculato sulla tragedia dell'11 settembre per offrire un'occasione di pubblicità a questa “università”.

²⁸ Procedimento PI 4849, Procedimento PI 4849, Università della Musica, Decisione n. 14616 del 4 agosto 2005.

²⁹ Procedimento PI 5005, UNIMEUR, Università Telematica Europea, Decisione n. 15327 del 29 marzo 2006.

³⁰ Procedimento PI 436, European School of Economics, Decisione n. 2883 del 16 marzo 1995; Decisione n. 9010

del 14 dicembre 2000.

³¹ Procedimento PI 5015, ESE, European School of Economics, Decisione n. 15817 dell'8 agosto 2006.

³² Procedimento PI 3020D, ESE, Decisione n. 10709 del 2 maggio 2002.

La Rai, come riconosciuto dall'Autorità Garante, non soltanto ha camuffato da servizio giornalistico un comunicato di natura pubblicitaria, ma per di più lo stesso è risultato ingannevole in relazione alla reale natura di ESE e ai servizi da questa offerti.

Sottolinea, infatti, l'Autorità che *«nell'ambito di una trasmissione che, come le stesse parti hanno più volte ribadito, è interamente finalizzata a soddisfare esigenze puramente informative in relazione ad eventi di gravissima entità a livello internazionale, e di forte impatto emotivo nel pubblico, del tutto incongrua appare la rilevata profusione di elementi descrittivi relativi alla ESE con riferimento alla sua qualificazione come università, alla sua ubicazione, nonché, in particolare, al numero di studenti ESE impegnati in esperienze formative all'estero»*.

Difficile, a questo proposito, non pensare a una trasmissione "riparatrice", stabilendo un nesso con la puntata del programma "Mi manda RaiTre" andata in onda il 3 ottobre 2001, nel corso del quale emergevano seri dubbi sulla attività di questa sedicente istituzione universitaria e in seguito alla quale si è aperta una controversia fra Rai ed ESE, sfociata nella presentazione da parte di quest'ultima di una querela nei confronti del conduttore del noto programma indirizzato alla tutela dei consumatori.

Una lezione di traduzione giuridica è, invece, impartita dal comunicato di ESP, Education Services Provider³³: *«Se una persona si è laureata fuori dall'Italia ed ha conseguito un titolo di Master Degree, nessuna Istituzione può negare che la traduzione di "Master Degree" dall'inglese all'italiano dà come risultato la parola "Laurea" e quindi porta dritto dritto al titolo di "Dottore". Inoltre è anacronistico non considerare Università una University americana. Infatti: i termini, Università e University sono perfettamente equivalenti»*, quindi il titolo rilasciato costituisce *«una laurea a prova di bomba. E farvi chiamare Dottore o Ingegnere non sarà più un reato ma un diritto»*.

Sfrutta il *nomen* del noto programma europeo relativo alla mobilità internazionale di studenti e docenti, Erasmus Formazione e Comunicazione Spa,³⁴ che offre lauree e *master* facendo ricorso al conduttore di programmi televisivi Luciano Rispoli: nella pubblicità è contenuta questa affermazione: *«Una persona che lavora, o che non può frequentare, come fa a conseguire una laurea? o conquistare un master?»*.

Sebbene già il Comitato di Controllo dell'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria avesse ritenuto ingannevole questa pubblicità, in quanto con la denominazione "Erasmus" mirava a conferire alla propria attività un crisma di ufficialità istituzionale europea, l'Autorità Garante non ha tuttavia ritenuto ingannevoli i medesimi comunicati.

Erre Servizi S.r.l., attraverso la Walker University,³⁵ si presenta, invece, quale ente autorizzato a rilasciare titoli accademici a livello universitario, fa-

³³ Procedimento PI 5121, Education Services Provider, Decisione n. 15704 del 12 luglio 2006.

³⁴ Procedimento PI 865, Erasmus, Decisione n. 4221 del 3 settembre 1996.

³⁵ Procedimento PI 5056, Erre Servizi, Decisione n. 15572 del 31 maggio 2006; si veda anche il Procedimento PI 3853; Erre Servizi Doctor, Decisione n. 11624 del 16 gennaio 2003.

ciendo ampio ricorso ai termini “università”, “senato accademico”, “dottorato”, “master”, ripetutamente citati nei testi dai quali si apprende che questa università rilascia «i diplomi onorifici della Walker University a coronamento dei successi ottenuti in campo professionale per meriti rilevabili dal curriculum vitae personale, i diplomi accademici della Leibniz University a conclusione di un master, senza obbligo di frequenza o specializzazioni previste, i titoli onorifici di Cavalier, Cav., diplomi accademici in scienze dell'allenamento per i quali ci avvaliamo della collaborazione della Federazione pesistica e cultura Fisica, riconosciuta dal CONI».

Nella parte finale del messaggio si giunge anche a richiamare, del tutto a sproposito, la L. 18 giugno 1949 n. 385, relativa alla ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

A volte è fatto ricorso anche a denominazioni platealmente non consone ad attività di così opinabile natura: l'Istituto Giovanni Falcone³⁶ inalbera il proprio logo seguito dall'affermazione: «Per conseguire una laurea americana equipollente ad una laurea di università statale europea e per conseguire lauree a distanza nei settori professionalmente più richiesti o riconvertire lauree inutilizzate».

I corsi pubblicizzati sono, in particolare, rivolti a chi, già inserito nel mondo del lavoro, intende conseguire una “laurea di prestigio” o una specializzazione post laurea o un Ph.D. «Il laureato che ha conseguito entrambi i titoli accademici americani attraverso le university che hanno il dipartimento per la Penisola Italiana potrà fregiarsi legalmente e legittimamente del titolo di Doctor, o Dr., ed in caso di traduzione giurata dei titoli in Lingua Italiana eseguita nello Stato di San Marino, del titolo di dott. o Dottore in...».

Caratteristiche del tutto particolari presenta la Gann University di Forlì,³⁷ “Prima Libera Università del Trading Finanziario”, che insegnando l'applicazione delle «tecniche segrete di W.D. Gann ai clienti consente in 12 mesi guadagni pari al 512%. Le Tecniche segrete di W.D. Gann per Guadagnare in Borsa in Modo Costante forniscono agli allievi una preparazione in grado di individuare i titoli azionari a più alta redditività. Individuare i massimi e i minimi di ogni titolo e degli indici internazionali. Massimizzare i profitti e limitare il rischio di perdite. Imparare a conoscere tutti i segreti delle valute e dei derivati».

L'Istituto Accademico di Studi di livello Universitario³⁸ promette, invece, un «prestigioso Certificato-Diploma di Dottore in Scienze, emesso, in lingua italiana, in Lugano nel rispetto delle leggi vigenti e sancite dalla Costituzione Federale Svizzera. Il titolo consente l'iscrizione all'Albo Privato dei Laureati e Dottori (APILD) e all'O.P.E.E.Q. Ordine Professionale Euroconsulenti Europrogettisti Qualificati e tanti altri albi privati ed associazioni culturali nazionali ed internazionali».

Superfluo aggiungere che IASU, ditta individuale, non ha alcun accreditamento istituzionale: pertanto, il titolo rilasciato non ha alcun valore legale né in Italia né in Svizzera.

³⁶ Procedimento PI 4877, Istituto Giovanni Falcone di Colleferro, Decisione n. 14804 del 19 ottobre 2005.

³⁷ Procedimento PI 3135, Gann University, Decisione n.

9419 del 12 aprile 2001.

³⁸ Procedimento PI 5109, IASU, Decisione n. 15762 del 27 luglio 2006.

Vanta ascendenze elvetiche anche la Libera Università degli Studi Economici e Sociali-LUSES,³⁹ che pubblicizza la propria sede nella città di Roveredo, Cantone dei Grigioni, ove «davanti alla Commissione dei docenti ogni anno si svolgono tre sessioni per la discussione della tesi di laurea o di master»: peccato, però, che la Cancelleria Comunale del Municipio di Roveredo dichiari all'Autorità Garante che «l'Università LUSES non risulta allo scrivente ufficio, né tanto meno ci risulta essere un'università nel nostro Comune».

Dal Canton Ticino, l'Accademia di Scienze Umane Shaki⁴⁰ offre corsi in Scienze della Comunicazione, Filosofia e Tecniche del Management e della Crescita Personale, Formazione e Crescita Personale, specificando che «la Tesi avrà un punteggio in 110 decimi e sarà riportato sul Diploma di Dottore. La firma del Rettore-Direttore Didattico sul Diploma di Dottore sarà autenticata da Notaio Svizzero e munita di Apostilla della Cancelleria di Stato del Canton Ticino. Per convenzione il Documento è riconosciuto dagli Stati aderenti alla conferenza dell'Aja. Pertanto il possessore può legalmente fruire della dicitura "dott." sui propri biglietti da visita, sulla propria carta intestata e su eventuali altri documenti personali».

L'Autorità Garante, nell'affermare l'ingannevolezza dei comunicati, rileva altresì che la procedura dell'Apostilla, in base alla Convenzione dell'Aja, lungi dal conferire valore di riconoscimento al titolo rilasciato, comporta il solo riconoscimento della conformità del documento al suo originale.

Il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano, UNIPSA,⁴¹ esordisce con la premessa che il "campus Italia" è rappresentato da una «rete di poli di teledidattica remota, ed è nato da una convenzione tra la nostra Università, l'Accademia Eraclitea S.r.l. di Catania ed il Comune di Castelnuovo Bormida (AL)»: si tratta infatti di una "università", che permette di conseguire una "laurea a distanza online" e «svolge attività di insegnamento universitario attribuendo titoli accademici in virtù del diritto di libertà della scienza e libertà economica sancito dagli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e dall'articolo 8 della Costituzione della Repubblica e Canton Ticino».

Sbalorditivamente la millantata validità dei titoli rilasciati è ascritta alla libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea: infatti «l'università [...] gode del diritto di fornire servizi didattici sul territorio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1 giugno 2002».

Ricorre, inoltre, la consueta maliziosa confusione tra la forma del titolo e il suo contenuto: «Su richiesta vengono autenticati da notaio di Lugano e muniti di "Apostille" dalla Cancelleria dello Stato ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961».

³⁹ Procedimento PI 5421, LUSES, Libera Università degli Studi Economici e Sociali, Decisione n. 15838 dell'8 agosto 2006; Procedimento PI 5421, LUSES, Decisione n. 16366 dell'11 gennaio 2007.

⁴⁰ Procedimento PI 4906, Accademia di Scienze Umane Shaki, Decisione n. 15527 del 24 maggio 2006.

⁴¹ Procedimento PI 5224, UNIPSA-ISSEA, Decisione n. 16494 del 15 febbraio 2007.

L'Universitas Sedes Sapientes⁴² fa riferimento ai corsi di laurea “City Manager”; al corso di laurea in Scienze della navigazione aerea e al Master in Scienze della navigazione aerea, asserendo che il primo rappresenta titolo valido per l'accesso ai concorsi della dirigenza pubblica, mentre la “laurea”, il “master” e il “dottorato” in scienze della navigazione aerea si concludono con il rilascio di un'abilitazione al trasporto aereo-commerciale da parte di taluni vettori aerei che, interpellati dall'Autorità, hanno tuttavia negato ogni coinvolgimento.

ISFOA⁴³ dichiara di operare quale università riconosciuta che conferisce curiosi «diplomi di laurea accreditati presso imprese ed istituzioni finanziarie italiane, rilasciati nel pieno rispetto delle norme previste dalla Costituzione della Repubblica Italiana, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e dalle direttive comunitarie». Il comunicato precisa poi che «possono fregiarsi del titolo rilasciato dall'ISFOA importanti professionisti che operano presso istituzioni come Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Consolati, Dicasteri Economici ecc.».

L'Università Europea Jean Monnet, sede italiana di Avellino,⁴⁴ pubblicizza un “Corso di Laurea in Podoiatria”, qualificandosi quale sede italiana dell'Université Européenne Jean Monnet: superfluo aggiungere che l'Université Européenne Jean Monnet, con sede in Bruxelles, ha reso noto di non avere alcuna sede distaccata ad Avellino.

Recidiva anche LUMUCI, Libera Università Multidisciplinare Umanitaria,⁴⁵ che propone titoli accademici e master di specializzazione nelle “facoltà di Psicologia, Economia, Finanza ed Etica Internazionale d'Impresa, Scienze della Terra e del Cosmo, Storia, Scienze e gestione delle Arti e dei Beni Culturali, Architettura e della progettazione delle attività turistiche ambientali, International Business Administration and Public Management, Linguistica, Formazione e Comunicazione, Scienze e Cultura del territorio; Educatore ludico ed operatore di ludoteca”.

LUMUCI vanta un'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche grazie ai “contratti di cooperazione accademica” firmati con l'Università di Zenica (Bosnia ed Herzegovina), con la Facoltà di Scienze tecniche dell'Università di Novi Sad (Serbia e Montenegro), con l'Università Braca Karic di Belgrado (Serbia e Montenegro), con l'Università Apeiron di Banja Luka (Bosnia Herzegovina).

Alle scienze mediche si indirizza anche LUCE, Libera Università di Cultura Europea,⁴⁶ con sede a Torino, che si proclama «accreditata e affiliata all'Université Européenne Jean Monnet-Bruxelles» e, fregiandosi del logo di quest'ultima, offre i corsi “Dottorato in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche e Neurocognitive della Comunicazione Umana” e “Dottorato in Scienze e Ingegneria della Sicurezza e Protezione nei luoghi di lavoro”.

⁴² Procedimento PI 3875; Universitas Sedes Sapientes, Decisione n. 11768 del 27 febbraio 2003.

⁴³ Procedimento PI 4415, ISFOA, Decisione n. 13409 del 15 luglio 2004.

⁴⁴ Procedimento PI 2821, Jean Monnet, Corso in Podoiatria, Decisione n. 8595 del 10 agosto 2000.

⁴⁵ Procedimento PI 5076, LUMUCI, Decisione n. 15533 del 24 maggio 2006; Procedimento PI 9, LUMUCI, Decisione n. 16405 del 25 gennaio 2007.

⁴⁶ Procedimento PI 4452, LUCE, Decisione n. 13453 del 28 luglio 2004.

La Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica, LUIMO, con sede a Napoli,⁴⁷ si presenta quale «Membro della LMHI, Liga Medicorum Homeopatica Internationalis; Membro della Red UREL, Rete delle Università Regionali Statali Latino-Americane; Struttura Formativa accreditata presso la Regione Campania», nonché come struttura «riconosciuta Ente Culturale di Rilievo della Regione Campania; Biblioteca riconosciuta presso il Ministero dei Beni Culturali; Biblioteca iscritta all'anagrafe delle Biblioteche di interesse regionale».

Naturalmente la possibilità di ottenere, in seguito alla frequenza ai corsi, un titolo con valore legale è - ancora una volta - priva di fondamento, non godendo LUIMO di alcun riconoscimento.

Non necessita di commenti la Università ecologica, Filiale Italia, Dipartimento studi Lazio, Facoltà di Scienze Conoscitive e Parapsicologia,⁴⁸ che si dichiara «unica Università di Stato in grado di rilasciare una laurea riconosciuta in tutta Europa». Il messaggio, che si indirizza ai cosiddetti "operatori dell'occulto", si sofferma anche sul «primo vero riconoscimento ufficiale della professionalità esoterica, finalizzato a trovare lavoro con serietà in un settore in costante sviluppo».

La Universitas Internazionale della nuova Medicina, UIM,⁴⁹ si presenta invece quale «organismo della Società Medico Psicologica S.r.l., costituita nel 1992, con finalità di studio e ricerca nei seguenti ambiti: psicologia della scrittura, perizie grafiche a base psicologica, medicina psicosomatica, ipnosi medica e psicologica, training autogeno e interpretazione del disegno; ha il patrocinio della Regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

L'Università Ambrosiana⁵⁰ dichiara che «ai sensi della Costituzione italiana e delle leggi in vigore, fa parte del sistema universitario italiano come Libera Università di natura giuridica privata; retta, con statuto e regolamento autonomo, dal Centro Italiano Studi di Psicologia Medica (CISPM), dalla Società Italiana di Adolescentologia e di Medicina dell'Adolescenza (S.I.Ad.) e dall'Ordine dei Padri Fatebenefratelli [...] esercita attività formativa attraverso la Scuola Normale Superiore di medicina e i Dipartimenti medici e la Scuola Normale Superiore d'Arte sacra, che comprende la Facoltà d'Arte sacra [...] i Diplomi erogati dall'Università Ambrosiana corrispondono ad un documento di formazione in cui è registrato e garantito con atto notorio, il percorso formativo, la valutazione, la tesi ed il risultato della sua valutazione».

L'Università del Volontariato Pro.Vo⁵¹ ideata e realizzata dall'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) e i Ministri degli Infermi (Camiliani) asserisce di avvalersi della collaborazione della Caritas e dell'ufficio per la pastorale della Sanità della Curia di Milano, oltre che dell'Università Commerciale L. Bocconi e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

⁴⁷ Procedimento PI 4416, Libera Università Internazionale di Medicina Omeopatica, Decisione n. 13410 del 15 luglio 2004.

⁴⁸ Procedimento PI 1256, Scienze conoscitive parapsicologia, Decisione n. 5033 del 22 maggio 1997.

⁴⁹ Procedimento PI 5041, UIM-Psico, Decisione n. 15601

del 7 giugno 2006.

⁵⁰ Procedimento PI 5199B, Università Ambrosiana, Decisione n. 16493 del 15 febbraio 2007.

⁵¹ Procedimento PI 1252, Università del volontariato, Decisione n. 5118 del 18 giugno 1997.

The Yorker International University, TYIU,⁵² fa riferimento alla possibilità di “laurearsi”, nonché di conseguire i diplomi di “*bachelor, master e doctorate*” qualificati come «*lauree totalmente identiche a quelle tradizionali americane*» e pubblicizza la possibilità di conseguire il «*dottorato da 6 a 24 mesi*», affermando di essere iscritta all’albo internazionale della “Government Accreditation Association del Delaware”.

Grottesco ciò che risulta dalla decisione dell’Autorità Garante: innanzitutto, quanto alle sedi pubblicizzate da TYIU, «*il Local Agent di Lugano risulta, in base all’estratto dal Registro di commercio del Distretto di Lugano, dichiarato fallito con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 3 gennaio 2002; il World Wide Representative di New York risulta sconosciuto al Dipartimento Educazione dello Stato di New York [...] la sede della TYIU di Wilmington, Delaware, non è conosciuta al Dipartimento dell’Educazione dello Stato del Delaware; quanto alle caratteristiche dell’albo internazionale della “Government Accreditation Association of Delaware” non esistono informazioni sufficienti ad individuarne esistenza e natura*».

Relativamente alla valenza accademica dei titoli che rilascia, la The Yorker International University si trincerava dietro a un protocollo d’accordo per «*la fusione accademico-culturale dell’erogazione titoli, lauree e di tutto il livello di alta educazione universitaria anche come erogazione di lauree indicanti la denominazione di entrambe le università*» stipulato con «*l’Università Intercontinentale Le Bon Samaritain, membro di ASIA Associazione delle Università d’Europa, d’America e d’Africa, autorizzata con decreto del 24 settembre 1997 e pubblicato sul Journal Officiel della Repubblica della Costa d’Avorio n. 39 del 5 ottobre 1999*».

Recidiva anche la sedicente Libera Università Internazionale G. W. Leibniz,⁵³ con sede a Milano, che si presenta con la dicitura «*Leibniz University Institute of Arts and Science di Santa Fe, New Mexico*», offrendo la possibilità di conseguire il titolo accademico americano di *doctorate* per stilisti interessati ai settori della moda e dell’*interior design*.

Sconcertanti, in questo caso, le motivazioni addotte dal promotore della Libera Università Internazionale G. W. Leibniz per giustificare la denominazione comune alla statunitense Leibniz University: l’intitolazione al filosofo del XVII secolo deriva, infatti, dalla circostanza che il presidente della Libera Università Internazionale avrebbe – a suo dire – collaborato, durante una permanenza negli Stati Uniti, con la Leibniz University e al suo rientro in Italia avrebbe quindi «*per ragioni affettive, oltre che di interesse culturale, intitolato le attività italiane a G. W. Leibniz*».

⁵² Procedimento PI 3701, The Yorker International University, Decisione n. 11296 del 10 ottobre 2002.

⁵³ Procedimento PI 4900, Università Leibniz, Decisione n. 15203 del 15 febbraio 2006; Procedimento PI 4232,

Leibniz University, Decisione n. 12630 del 20 novembre 2003; Procedimento PI 4185, FIAF/Libera Università G.W. Leibniz, Decisione n. 12313 del 31 luglio 2003.